



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 2 ottobre 2020

Al Direttore generale della D.G. per la Crescita sostenibile e la Qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
cress@pec.minambiente.it,

e p.c.

al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo,
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it, gabinetto@beniculturali.it,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Presidente della Regione Lazio,
protocollo@regione.lazio.legalmail.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it,

al Dirigente delle Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio,
territorio@regione.lazio.legalmail.it,

al Dirigente delle Politiche ambientali e del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio,
val.amb@regione.lazio.legalmail.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale,
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it,

al Sindaco di Tuscania,
protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it,

al Sindaco di Arlena di Castro,
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it,

Oggetto: **atto di intervento con "osservazioni" nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale eolica "Parco eolico Tuscania" proposto dalla WPD S. Giuliano s.r.l. nelle località Mandra-Casaletto e San Giuliano, Comune di Tuscania (VT).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardeгна5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- con istanza del 3 agosto 2020 (prot. ricezione n. 61059) è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione di una centrale eolica denominata “Parco eolico Tuscania”**, da parte della **WPD S. Giuliano s.r.l.** (sede legale in Viale Aventino, 102 - Roma), in località **Mandra-Casaletto** e **San Giuliano**, nel Comune di **Tuscania** (VT);

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7528>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- detto progetto è testualmente così descritto: *“Il progetto è localizzato nella Regione Lazio ed in particolare nel territorio comunale di **Tuscania**, all'interno del quale ricadono i **16 aerogeneratori da 5,625 MW**, per una **potenza complessiva pari a 90 MW**.”*

*Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una **Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione** nel Comune di **Arlena di Castro** e di una **Sottostazione Elettrica di transito** nel Comune di **Tuscania**, per permettere la connessione alla SE Terna denominata “Tuscania”.*

*La **produzione annua attesa di energia elettrica** è di **circa 605 GWh** da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 216.000 famiglie tipo composte da 4 persone. Le opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:*

- *Realizzazione di **fondazioni per gli aerogeneratori e delle piazzole antistanti** necessarie alla costruzione ed esercizio degli aerogeneratori;*

- *Realizzazione di **strade (piste) necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico**;*

- *La **posa di cavidotti interrati MT**, per il collegamento elettrico tra gli aerogeneratori e tra questi e la SSE - Costruzione di una **Sottostazione Elettrica Utente (SSE) di trasformazione** ricadente nel territorio comunale di **Arlena di Castro**;*

- *La **posa di un cavo AT per la connessione** della SSE di trasformazione alla SSE di transito;*

- *Costruzione di una **Sottostazione Elettrica Utente (SSE) di transito** ricadente nel territorio comunale di **Tuscania** in prossimità della SE Terna “Tuscania” esistente, necessaria per collegare l'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale;*

- *La **posa di un cavo AT per la connessione** della SSE di transito alla SE Terna”;*

- **l'area interessata dal progetto in argomento è sostanzialmente la medesima oggetto del progetto di realizzazione di un “Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”**, da parte della DCS s.r.l., in località **Pian di Vico**, nel Comune di **Tuscania**, (VT), **riguardo cui il Governo, con delibera dell'11 giugno 2020**, a norma dell'articolo 14 *quinquies* della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha deliberato di accogliere l'opposizione del **Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo** avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 29 marzo 2019 di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;

- **l'impatto dell'impianto in progetto sul contesto paesaggistico-ambientale e storico-culturale non appare dissimile: a tale proposito si richiamano integralmente a ogni fine nel presente atto le note prot. n. 21319 del 5 novembre 2018 e n. 2465 del 4 febbraio 2019 della **Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale**, nonché le note prot. n. 10576 del 9 aprile 2019 e n. 16037 del 10 giugno 2020 del **Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**;**

- **si rammenta che l'ampio sito del progetto (zona agricola “E”, parte sottozona agricola, parte sottozona boscata del vigente strumento urbanistico comunale di Tuscania) ricomprende alcune aree boscate e lambisce un vasto comprensorio di egual natura, tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., vds. T.A.R. Emilia-Romagna, BO, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16). Inoltre detto sito è ubicato all'interno del **piano territoriale paesaggistico regionale (P.T.P.R.)**, adottato con le deliberazioni Giunta regionale Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21**

dicembre 2007 (art. 38 della N.T.A.), nonché nel **piano territoriale paesistico (P.T.P.) n. 2 “Litorale Nord”**, adottato con deliberazione Giunta regionale Lazio n. 4470 del 30 luglio 1999 (art. 9 delle N.T.A.).

L'intera area è classificata nel vigente **Piano Territoriale Paesistico del Lazio** in buona parte come **“paesaggio agrario di valore”** (art. 25 delle N.T.A.) e in parte **“paesaggio naturale agrario”** (art. 22 N.T.A.), destinata a conservazione integrale. Non solo, l'area è interessata dal **contesto archeologico della Via Clodia**, con presenza di *villae* di epoca romana, ben descritto nella citata nota Sopr. Roma prot. n.2465 del 4 febbraio 2019, tanto da individuarvi anche vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e come tale ripreso nella Tavola B del P.T.P.R. Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056_198). Si tratta di un **pregevole contesto di paesaggio archeologico** (insediamenti e necropoli etruschi e romani del Fosso Arroncino di Pian di Vico) **e storico** (casale settecentesco di Pian di Vico, torre medievale di Castel d'Arunto, borgo e chiesetta medievali di San Giuliano) della Toscana, che verrebbe irrimediabilmente cancellato da una speculazione energetica di non comprovata utilità.

Orbene per **indirizzo giurisprudenziale costante**, in conformità alla disciplina positiva regolante la materia, **il paesaggio è bene primario e assoluto**, conseguentemente la tutela del paesaggio è prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato (cfr. per tutti Corte cost. n. 189/2016, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222, T.A.R. Molise, Sez. I, 11 maggio 2018, n. 261), tanto che la relativa vigilanza ed i poteri d'intervento si intendono estesi anche sulle aree viciniori a quelle tutelate: *“costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato”* (T.A.R. Emilia-Romagna, BO, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

Pertanto,

CHIEDE

a integrazione dell'atto già inviato in data 1 ottobre 2020 insieme alle associazioni Italia Nostra, Amici della Terra, AssoTuscania, LIPU – BirdLife Italia, Forum Ambientalista, Altura e Mountain Wilderness, alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**

dott. Stefano Deliperi





**Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo**

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO
E L'ETRURIA MERIDIONALE
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234



**Alla Regione Lazio
Direzione regionale Politiche ambientali e
ciclo dei rifiuti
Area V.I.A.
Via del Tintoretto, 432 - 00142 Roma
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it**

Risposta a nota del prot.

Oggetto: TUSCANIA (VT), loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 su progetto di "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN" nel Comune di Tuscania, provincia di Viterbo, in loc. Pian di Vico. Proponente DCS srl.

Registro elenco progetti: n. 15/2018

Convocazione conferenza di Servizi art. 27 bis, comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 e della D.G.R. n. 132 del 27/02/2018

al Comune di Tuscania
Ufficio Tecnico
tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

Alla DCS Srl
dcssoc@legalmail.it

Con riferimento all'oggetto, vista l'istanza di codesta Regione Lazio, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 20806 del 26/10/2018, si comunica quanto di seguito.

Considerato che le opere in progetto insistono in un'area individuata come "Paesaggio agrario di valore" nella tav. A del P.T.P.R. Lazio.

Considerato che le opere in progetto interferiscono con il corso del fosso Arroncino, iscritto negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e sottoposto a tutela paesaggistica come evidenziato nella tav. B-344 del P.T.P.R. Lazio. **(COD. 518)**

Considerato che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, anche e soprattutto per estensione, con quanto previsto dalla Tabella B dell'art. 25 delle Norme del P.T.P.R. Lazio, in relazione ai valori riconosciuti del contesto agrario, alla possibilità di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e al miglioramento della qualità del contesto rurale;

Considerato il contenuto della Relazione Archeologica Preventiva redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018;

Tenuto conto altresì che, sulla base della documentazione agli atti di questo ufficio, la più settentrionale delle aree in progetto interferisce con il tracciato della via consolare romana Clodia;

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non ritiene compatibile il progetto, nella sua attuale formulazione, con il contesto di riferimento.

Il Funzionario Archeologo
Dott. Maria Letizia Arancio

Maria Letizia Arancio

Il Funzionario Architetto
Arch. Tiziana Farina

Tiziana Farina

IL SOPRINTENDENTE
arch. Margherita Eichberg

Margherita Eichberg



**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA
MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234

Email: sabap-rm-met@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Prot. 2465
ce. 34.20.07/36



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Roma, 04/02/2019

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma
Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Risposta a nota prot. 793247 del 11/12/2018

**OGGETTO: Toscana (VT), loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
Sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/05 su progetto "Impianto fotovoltaico a terra della
potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN"**

Richiedente: **DCS srl**

Convocazione conferenza di servizi art. 27 bis, comma 7 del Dlgs 152/06 e della DGR n.
132 del 27/02/2018

e p.c. **al Comune di
Tuscania (VT)**
tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

e p.c. **alla DCS srl**
dcsoc@legalmail.it

e p.c. **alla Regione Lazio**
Direzione regionale per le Politiche Abitative
e la Pianificazione Territoriale, Persistica e Urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. **alla Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Sezione V-Tutela del paesaggio**
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **al Segretariato Regionale del Lazio**
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Regione Lazio, D.R. Politiche ambientali e
Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 793247 del 11/12/2018, acquisita
agli atti con prot. 24433 del 13/12/2018 e relativa alla conclusione della II CdS sulla VIA e alla

collegata successiva chiusura del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica quanto di seguito.

Valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area in esame (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che rientra in buona parte nella classificazione di "Paesaggio Agrario di Valore" normato all'art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale;

Considerato che alcune piccole porzioni del sito ricadono anche nel cosiddetto "Paesaggio Naturale Agrario" la cui tutela, normata all'art. 22 delle NTA, è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale,

Considerato l'assetto di tutela paesaggistica vigente, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto zone boscate;

Considerato l'assetto di tutela vigente sulle aree immediatamente contermini al sito in esame, ricadente nel Comune di Tuscania, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, M056_0198) come aree di interesse archeologico;

Considerato che l'area è classificata dal PRG come zona E, agricola;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio in data 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale" (P.E.R. Lazio).

Considerato :

- **che** la proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45 pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001;
- **che** la Regione ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" da parte del Comitato di Indirizzo Strategico costituito formalmente con Determinazione n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Det. n. G00565 /2016;
- **che** la fase preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata il 4 febbraio 2016, si è conclusa con la trasmissione del documento di scoping ai sensi dell'art.13, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, da parte dell'Autorità competente per la VAS con nota prot. n.0535505 del 25 ottobre 2016;
- **che**, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità procedente del Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale avvenuta con nota prot.179472 del 06/04/2016, la procedura di VAS si è conclusa favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006, dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, (BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1 e sul sito regionale);

- **che** il Rapporto Ambientale dovrà fornire comunque riscontro della coerenza esterna con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il Programma di Sviluppo Rurale, con le linee guida del MISE (DM 10/09/2010), nello specifico di quanto previsto al comma c) del punto 14.9 della parte III in relazione alle aree contermini a quelle soggette a tutela, verificandone la coerenza in merito all'utilizzo delle FER, e dovrà approfondire la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;

Considerato che, in relazione al PER Lazio, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto;

Tenuto conto, in particolare, che tra queste, a fronte della richiesta di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) con la descrizione delle limitazioni/esclusioni afferenti a ciascuna tipologia di impianto, l'Autorità Competente afferma che per quanto riguarda i criteri localizzativi nel Piano sono state fornite opzioni preferenziali circa le priorità localizzative, ma solo in termini tipologici, e non geografici (Parte 3 del PER);

Tenuto conto, in relazione al PER Lazio, dei seguenti contenuti estrapolati dal documento di sintesi del parere motivato in cui l'Autorità procedente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute:

- che tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale **con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità**;
- che per la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- che la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- che il PER Lazio detta linee strategiche e ha scelto di non localizzare impianti -fornendo opzioni preferenziali solo in termini tipologici e non geografici (Parte 3 del PER)- né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, PTPR, autorizzazione paesaggistica, ecc.) e che, in coerenza con questa scelta, vista anche la assoluta preponderanza di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il Rapporto Ambientale rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo).
- che attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.
- che l'analisi dei potenziali impatti debba essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e debba considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori e che devono essere considerati tutti gli

impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

- che preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, siano svolti studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, **anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio**, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, in riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione inerente al procedimento presente sul sito web regionale, si comunica quanto di seguito:

Si richiama innanzi tutto e si ribadisce il parere già espresso da questo Ufficio nell'ambito della I CdS relativa al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. 21319 del 05/11/2018, cui si aggiungono -per rendere più articolata ed efficace la motivazione del diniego- le seguenti considerazioni e specifiche (anche in relazione al documento contenente *Controdeduzioni e osservazioni* presentate dal proponente);

Come risulta dagli elaborati progettuali, e in particolare dalla Relazione tecnica, l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto ricade nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Tuscania, circa 4 km ad ovest del centro abitato, in un ambito completamente agricolo e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali e vicinali.

L'impianto è articolato su due lotti di terreno attualmente a destinazione agricola (distinti come "lotto nord" e "lotto sud"), per un'estensione totale di circa 2.462.835 mq e per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp prevede 3.531 tracker (ovvero 141.240 moduli) per il lotto nord e 9.868 tracker (ovvero 394.720 moduli) per il lotto sud, per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp (53,6712 MWp per il lotto nord e 96,3224 per il lotto sud e inoltre la presenza di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di $\pm 55^\circ$ rispetto all'orizzontale. All'interno dell'area dell'impianto passano i cavidotti delle linee BT e MT che prevedono sezioni di scavo di 70 cm di profondità per 40 cm di larghezza e, mentre le linee BT presentano una lunghezza totale di 41.730 m (14.713 m per il lotto nord e 27.017 per il lotto sud) quelle MT hanno una lunghezza totale di 18.618 m (5.690 m per il lotto nord, 11.248 per il lotto sud cui si aggiunge la linea di collegamento tra i due lotti che sviluppa una lunghezza di 1.680 m per). Il cavidotto AT, che passa a lato della viabilità comunale e rurale esistente ed ha una sezione di 110 cm per 70 cm., si sviluppa per una lunghezza di circa 5,7 km veicolando l'energia prodotta all'esistente sottostazione MT/AT in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania. Per garantire l'accessibilità della sottostazione utente che, una volta connessa, diventerà opera di rete di proprietà di Terna, sarà realizzata una strada sterrata a prolungamento della viabilità esistente, che correrà esternamente al perimetro dell'impianto, su terreni in disponibilità della DCS srl, per una lunghezza di circa 1,5 km.

Il progetto prevede anche la presenza di viabilità interna e perimetrale entrambe realizzate in battuto e ghiaia, di due accessi carrabili (uno per ogni lotto), di recinzione perimetrale (realizzata con pali di castagno e rete metallica), e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Premesso che il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti d'ufficio, risulta caratterizzato da un'occupazione capillare ed estesa, anche sotto il profilo diacronico, secondo una tendenza ben nota agli studiosi: la complessità

e la densità del popolamento antico, protostorico, etrusco e poi romano nel distretto tuscanese, contraddistinto dalla presenza diffusa di piccoli insediamenti cui si affiancavano le relative necropoli, hanno fatto supporre, almeno per la fase etrusca, la presenza di un'organizzazione territoriale per villaggi distribuiti attorno alla città e non necessariamente vincolati ad essa (S. Quilici Gigli, *Tuscania* (Forma Italiae, Regio VII.2), Roma 1970, p. 17), come parte integrante di una grande rete di itinerari e di traffici che, collegando il mare all'interno, l'area meridionale con il lago di Bolsena e le regioni transtiberine, avevano in Tuscania un punto di passaggio obbligato (Rendeli 1993, p. 246, G. Colonna, *Tuscania, Monumenti di epoca arcaica*, in *Archeologia* VI, 1967, pp. 86-93; Quilici Gigli 1970, cit.).

Premesso che tale comprensorio, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti gravitanti in prevalenza sul corso di torrenti o fossi e situato in una zona ubicata al confine col territorio di Vulci, deve lo sviluppo dell'occupazione capillare, verosimilmente a scopo agricolo, alla presenza di un importante itinerario etrusco diretto verso *l'ager volcentanus*, che dopo la conquista romana avrebbe mantenuto, prendendo il nome di Via Clodia, la funzione di fondamentale infrastruttura viaria nel territorio compreso fra la litoranea tirrenica della via Aurelia e la direttrice della via Cassia.

La via Clodia, proveniente da Tuscania e diretta a Maternum e Saturnia, realizzata tra il 273 e il 225 a.C., come annota S. Quilici Gigli nel suo studio, in quest'area "*oltrepassato il rudere in località Polledrara si dirige verso il fosso Caprino per ricalcarlo nel suo corso con un'antica tagliata viaria la quale permetteva di oltrepassare il fosso Pian di Vico*". Superato il fosso, ad ovest attraverso le zone di Polledrara e di Sterpaglio "*appare molto evidente un taglio artificiale lungo m. 400 e profondo m. 20 circa, inciso nel terreno e recentemente riaperto al transito da una carrareccia*" (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018, n. 12). Sulla presenza della Clodia in quest'area e sulla ricostruzione del tracciato in base allo studio aerofotogrammetrico, che interferisce chiaramente e indiscutibilmente con il lotto nord dell'impianto, si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl.

La realizzazione della Clodia risponde all'esigenza di controllo del territorio conquistato tramite la costruzione di un asse viario, funzionale al presidio e a un rapido intervento militare, attraverso i preesistenti centri abitati; l'arteria aveva anche la funzione di collegamento con gli insediamenti e le colonie di recente fondazione. A partire dall'età imperiale, nelle campagne dell'Etruria si diffondono le grandi proprietà delle ville rustiche ben attestate anche nel comprensorio in esame (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, n. 11), con l'impiego di numerosa manodopera servile, e un sistema di rapporti economico-politici che sopravvisse in queste regioni interne più a lungo che sulla costa, sottoposta a frequenti invasioni.

La via Clodia continuò a svolgere un ruolo importante anche dopo la guerra greco-gotica in Italia (535-553): il trattato di pace tra Bizantini e Longobardi del 605, segnando la linea di confine tra le due potenze, sancì la definitiva spartizione della regione in *Tuscia Langobardorum* a est e *Tuscia Romanorum* (cioè bizantina) a ovest. In questo nuovo quadro politico la **via Clodia** assunse progressivamente il ruolo di asse portante della dominazione longobarda e di via diretta di collegamento fra Tuscania, caposaldo principale della zona controllata dalla nuova signoria germanica, e il Nord della Penisola.

Premesso che la zona in cui si situerebbe l'impianto appare definita dalla presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione **perimetrata sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056-198)**, sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "contesto di giacenza" di detti beni archeologici. Nello specifico l'area m056_0195 è interessata dalla presenza di insediamenti di varia cronologia e necropoli sorti in prossimità del fosso Arroncino di Pian di Vico. In particolare ad ovest del fosso è documentata una necropoli etrusca non ancora indagata ma rivelata da scavi abusivi, della

quale non si conosce l'esatta estensione. Sul promontorio a est del fosso sono attestati un piccolo insediamento etrusco con annessa necropoli e, poco più a sud, un complesso residenziale romano anch'esso con la propria necropoli. A nord est dei precedenti sono stati rinvenuti resti di un altro insediamento romano. Tali presenze sono verosimilmente da ricondurre ad un'occupazione legata ad un intenso sfruttamento agricolo del comprensorio. Cfr. Archivio SAEM, prot. 2970/1997; 5965-2/1997; l'area m056_0208 comprende più siti archeologici di varia cronologia sorti sui due lati del torrente Arrone in una zona peraltro interessata dalla confluenza in detto torrente del Fosso Infernetto derivandone una situazione morfologica particolarmente adatta a favorire la frequentazione umana di questo lembo di territorio fin dall'età del bronzo. Nella parte meridionale dell'area in questione, una serie di ricognizioni condotte alla fine del '900 (Relazione a firma C. Iaia e A.Mandolesi, Archivio SAEM 1991, pos. 3 Tuscania) hanno rivelato la presenza di un abitato protostorico della media età del bronzo ubicato presso l'Arrone al quale sono succeduti un insediamento etrusco tardo-arcaico ed un abitato ellenistico. L'area m056_0198 infine, la più estesa delle tre, appare interessata dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti e necropoli di epoche diverse e di una rete viaria minore a servizio degli stessi.

Tenuto conto altresì che, alla luce di quanto sopra espresso e come documentato anche nella *Relazione Archeologica Preventiva*, contrariamente a quanto affermato nel documento di *Controdeduzioni e Osservazioni*, il tracciato della via romana Clodia, per un lungo tratto in forma di via cava, interferisce in modo marcato con la più settentrionale delle aree in progetto, in cui è stata peraltro evidenziata che la presenza di evidenze murarie o resti di edifici da interpretarsi come infrastrutture connesse a tale viabilità, ancora in uso, come si è già detto, nell'alto medioevo.

Considerato quanto esposto ai punti precedenti, risulta evidente l'esistenza di un collegamento ideale tra i contesti sincronici che insistono sulle due aree, che si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella derivante dalla semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel vincolo e, se pure tali aree siano apparse separate da una zona di apparente vuoto di reperti, l'analisi delle tracce aerofotogrammetriche recentemente condotta ha rivelato la presenza di una serie di evidenze strutturali che viene a rappresentare un elemento fisico di continuità: si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl;

Considerato che il caviodotto AT lungo oltre 5 km interferisce nel suo percorso con preesistenze note da bibliografia e documentazione agli atti di questo Ufficio;

Premesso che l'impianto, di dimensioni enormi come si evince dai dati sopra riportati, si colloca in un comprensorio contraddistinto da una conformazione morfologica a dolci ondulazioni, scarsamente antropizzato e prevalentemente caratterizzato da campi e casali storici che disegnano un territorio dedito prevalentemente ad attività agricola e pastorale, non dissimile da quello che nell'Ottocento era descritto da viaggiatori ed incisori italiani e stranieri;

Premesso che tra gli elementi a carattere storico-architettonico presenti sui terreni dell'impianto e tra quelli ubicati nei diretti pressi che in ogni caso subirebbero l'impatto spiccano il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico nonché, subito fuori dal perimetro dell'impianto, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), facente capo ad un sistema di fortificazioni che sorvegliò a lungo la Valle del Marta e il suo bacino idrografico (per un riferimento bibliografico: <https://www.ibs.it/terre-castelli-tarquinia-tuscania-ebook-marco-scataglini/e/9786050379563>); che poco distante è il borgo rurale, d'origine medievale, di San Giuliano con chiesetta annessa (ALL. 3) e che oltre a queste emergenze va sottolineato il valore paesaggistico di tutta la zona, che conserva un'estrema leggibilità storica in cui si individuano chiaramente l'incastellamento, i latifondi papalini e infine l'assetto poderale datole dalla Riforma Agraria degli anni '50.

Premesso che, nello specifico, il lotto nord insiste su un terreno appena ondulato e che il lotto sud invece occupa una vallecola in lieve pendio in senso NE-SW. Questa, percorsa da un fossetto minore privo di denominazione in cartografia (ma denominato localmente Arroncino!), tributario del fosso Arroncino di Pian di Vico, è stata verosimilmente oggetto nel tempo di una progressiva attività di colluvio che ne ha modificato il profilo.

Considerato inoltre che la zona sopramenzionata compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, è un'area agricola di vastissime proporzioni e tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio riconosciuti vi è l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo;

Considerato che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata;

Considerato che la persistenza di impianti fotovoltaici per un periodo di 20-30 anni, è causa di modificazioni dello stato del suolo agrario sottostante se si considerano gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto, quelli indotti dalle operazioni di manutenzione, quelli indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli. Il calpestio da mezzi meccanici, la copertura del terreno anche con materiali inerti, la progressiva compattazione, le operazioni di diserbo, l'assenza totale di lavorazioni senza la presenza negli strati coltivabili di apparati radicali delle colture, l'ombreggiamento causato dai pannelli conducono senza dubbio ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo.

Considerato che la predetta modificazione dello stato del suolo comporta la trasformazione di un'ampia porzione di territorio da agricola ad industriale, trasformazione in contrasto con tutti gli obiettivi di tutela;

Considerato che tale trasformazione del territorio, in particolare delle aree semi-naturali ed agricole di pregio paesaggistico, il più delle volte si configura permanente per il rischio di mancata dismissione e smaltimento degli impianti;

Considerato anche che la parcellizzazione del paesaggio agrario provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista vegetazionale oltre che visivo;

Considerato che il sito individuato per l'impianto è costituito da due macroaree separate tra di loro da un'area non coinvolta direttamente dall'intervento ma che inevitabilmente ne rimarrebbe compromessa perché incapsulata tra due campi fotovoltaici, contro, quindi, qualsiasi criterio di buona pianificazione che prevede la concentrazione delle opere in un unico ambito così da non contaminarne indirettamente altri;

Considerato che non è stata effettuata una valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell'impianto con il paesaggio circostante attraverso l'identificazione dei principali "bacini visivi" e "corridoi visivi" (le strade) né tanto meno analizzata la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico), che esistono su questo territorio e dai quali l'impianto potrebbe risultare chiaramente percepibile come il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), e il borgo rurale di San Giuliano

Considerato che il procedimento di VIA ha il compito di individuare gli effetti e valutare le ricadute che interventi di notevole portata come quello in oggetto hanno sull' ambiente e sul paesaggio oggetto di trasformazione, nonché su tutti i territori contermini a quello interessato dall'intervento;

Tenuto conto della sentenza n. 00016/2018 REG.PROV.COLL. n. 00184/2017 REG.RIC. del Tar Emilia Romagna che in riferimento ai poteri del MIBAC sui territori contermini alle aree vincolate riporta che *"Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato. In linea con tale percorso argomentativo è stato in ogni caso affermato che "in tale ambito il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale "(ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378).*


Preso atto di quanto riportato nelle Premesse nonché della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 che ribadisce *"alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio".*

Tenuto conto inoltre che la possibilità di localizzare l'impianto, piuttosto che su terreno agricolo, in siti da recuperare quali ad esempio cave dismesse, discariche in gestione post-operativa, siti inquinati a seguito di bonifica consentirebbe di valorizzare in termini ambientali territori comunque già compromessi senza pregiudicare quelli che invece vanno salvaguardati soddisfacendo l'obiettivo del miglioramento ambientale senza fare danni superiori ai supposti benefici prodotti;

Valutato quindi, che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati, nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio, con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, né tantomeno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ribadisce, per quanto di competenza, di non ritenere compatibile il progetto con il contesto di riferimento. ed esprime pertanto parere negativo alla sua realizzazione.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Maria Letizia Arancio



Il Funzionario Architetto
Arch. Claudia Castagnoli



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg





Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma.....

Class. 34.19.04 / fasc.982

Allegati: 2 (via mail)

Al

Capo di Gabinetto
Dott.ssa Tiziana Coccoluto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al

Capo dell'Ufficio legislativo
Avv.to Lorenzo D'Ascia
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

e p.c. alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma,
la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: TUSCANIA (VT) – Loc. Pian di Vico. Procedura di valutazione di impatto Ambientale ai sensi dell'art.27.bis del D.Lgs.n.152/06 sul progetto "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150MWp connesso alla RTN"

Autorità competente: Area VIA della Direzione Regionali Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti

Ditta richiedente: DCS srl

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 Legge n. 241/1990.

Richiesta di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-*quinquies* comma 1 della Legge 241/1990 avverso alla **Determinazione n. G03751 del 29/03/2019** recante: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs.n.152/06 sul progetto di "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN", nel Comune di Tuscania, Provincia di Viterbo, in località Pian di Vico. Proponente Società DCS Srl Registro elenco progetti: n. 15/2018 dell'Area Via della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti della Conferenza dei servizi convocata, con nota prot. n. 659523 del 23/10/2018, in prima seduta il 07/11/2018.

In riferimento all'oggetto, è pervenuta in data 04.04.2019 la richiesta di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale con nota prot.n.6915. A tale fine si rappresenta quanto di seguito.

Cenni di fatto

Il 03.04.2019 l'Area VIA della Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso con la nota prot.n.259925 alla suddetta

Soprintendenza la Determinazione n.G01048 del 29/03/2019 con la quale ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs.n.152/06 favorevole con prescrizioni relativo a un "Impianto fotovoltaico a terra di taglia industriale da realizzarsi nel territorio del Comune di Tuscania (VT), in località Pian di Vico. L'impianto in progetto prevede l'installazione a terra, su due lotti di terreno di estensione totale 2.462.835 mq (246,28 ha), distinti in progetto come "lotto nord" e lotto sud", attualmente a destinazione agricola, di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 380 Wp". I pannelli saranno montati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker), in configurazione bifilare; ogni tracker alloggerà 2 filari da 20 moduli ognuno. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di $\pm 55^\circ$ rispetto all'orizzontale.

L'impianto sarà corredato di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. Le cabine inverter e le cabine MT hanno dimensioni approssimate per eccesso di 12,80 x 2,50 x 2,60 m, e sono costituite da moduli prefabbricati. L'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata in uscita dalla sottostazione utente MT/AT, mediante un cavidotto AT interrato, all'esistente sottostazione MT/AT di proprietà Terna in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania, e da qui sarà immessa sulla Rete di Trasmissione Nazionale.

Lo studio riporta inoltre che "l'impianto sarà dotato di viabilità interna e perimetrale, due accessi carrabili (uno per ogni lotto), recinzione perimetrale, sistema di illuminazione e videosorveglianza. La viabilità avrà le seguenti caratteristiche:

SCHEMA DI RIEPILOGO			
lotto NORD		lotto SUD	
viabilità perimetrale		viabilità perimetrale	
larghezza	5 m	larghezza	5 m
lunghezza	4.100 m	lunghezza	6.900 m
superficie	20.400 m ²	superficie	34.350 m ²
viabilità interna		viabilità interna	
larghezza	4 m	larghezza	4 m
lunghezza	7.240 m	lunghezza	13.500 m
superficie	29.000 m ²	superficie	54.100 m ²

Nel corso delle sedute della Conferenza dei servizi, in seno alla procedura di VIA, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale Area Archeologica ha espresso:

- **Parere di non compatibilità** (nota prot.n.21319 del 05.11.2018):

L'impianto proposto risulta, ubicato in area classificata come "Paesaggio agrario di valore" nella TAV. A del PTPR; la sua realizzazione interferirebbe, inoltre, con il corso del fosso "Arroncino", iscritto negli elenchi di cui al Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, e sottoposto a tutela paesaggistica come evidenziato nella TAV. B n. 344 del PTPR (C00518A).

Le opere in progetto, pur rientrando tra quelle di pubblica utilità, non appaiono compatibili, oltre che per quanto emerso dalla relazione archeologica preventiva redatta dal proponente in data 14.07.2018, "anche e soprattutto per estensione, con quanto previsto nella tabella B dell'art.25 delle norme tecniche del PTPR Lazio, in relazione ai valori riconosciuti del contesto agrario, alla possibilità di mitigazione degli impatti ineliminabili sul paesaggio e al miglioramento della qualità del contesto rurale".

Inoltre, nel parere si evidenzia che sulla base della documentazione agli atti della Soprintendenza, "la più settentrionale delle aree in progetto interferisce con il tracciato della via consolare romana Clodia".

Il suddetto parere è stato trasmesso con nota prot.n.I.0739874 del 22.11.2018 dalla Regione Lazio alla Società DCS srl che, in data 3.12.2018, ha prodotto a riguardo le proprie "controdeduzioni e osservazioni"; pertanto, la Soprintendenza ha ritenuto opportuno formulare un ulteriore parere che argomentasse le motivazioni del dissenso, approfondendo quelle già precedentemente evidenziate.

- **Parere negativo** (nota prot.n.2465 del 04.02.2019) nel quale, vengono forniti ulteriori precisazioni in merito alle motivazioni poste alla base del precedente parere di non compatibilità, evidenziando tutte le criticità dell'intervento sia sotto il profilo programmatico che ambientale e progettuale. In particolare:

1. L'intervento è in contrasto con gli indirizzi del **Piano energetico regionale (PER)**, la cui proposta di aggiornamento è stata adottata con Determinazione della Giunta Regionale n.656 del 17.10.2017, sottoposta a procedimento di VAS, avviato il 4 febbraio 2016, concluso favorevolmente con Parere Motivato (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018). Nel relativo Documento di Sintesi, per quanto riguarda il fotovoltaico, l'Autorità Procedente ha specificato che:

- tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità;
- circa la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.

2. Sotto il profilo archeologico l'impianto occuperebbe **aree intercluse tra porzioni di territorio già sottoposte a tutela dal Piano Paesistico in quanto riconosciute di interesse archeologico**. Infatti, il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti della Soprintendenza, risulta caratterizzato da una occupazione capillare ed estesa meglio specificata nel suddetto parere. In particolare si evidenzia la presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione perimetrata sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056_198), sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "**contesto di giacenza**" di detti beni archeologici.

3. La zona interessata dall'intervento, sebbene non direttamente ricompresa in provvedimenti di specifica tutela, è compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, consiste in un'area agricola di vastissime proporzioni per la quale il PTPR individua tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un

T 16
2

paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo. Si rileva che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico proposto operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata al parere.

4. la destinazione d'area individuata dal PRG che la classifica come zona E, agricola;
5. L'art. 20 della L.R. n. 12/2016 ha modificato l'art. 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), individuando le attività vietate in zona agricola:
 - a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività consentite: *“le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'orticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore”*; e compatibili: *“1) ricettività e turismo rurale; 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole; 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole; 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative; 5) accoglienza ed assistenza degli animali”*, di cui al comma 2 dello stesso articolo;
 - b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
 - c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, già citato.

Sulla base della istruttoria condotta, l'autorità procedente, ha comunque ritenuto di concludere la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 *ter* della L.241/90 e s.m.i. e dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/06, esprimendo “parere favorevole sul progetto in argomento a condizione che vengano attuate tutte le prescrizioni indicate nei pareri pervenuti”.

Considerazioni

Questa Direzione generale ritiene che la realizzazione del progetto così come presentato risulta in contrasto con le indicazioni di conservazione dei caratteri identitari delle aree agricole espressamente individuate e tutelate dal PTPR.

Si ritiene, inoltre, che le criticità segnalate dalla Soprintendenza nei su citati pareri e riportati nella richiesta di opposizione trasmessa con la nota prot.n.6915 del 04.04.2019, siano fondate e motivatamente sostenute.

L'Autorità procedente ha invece dichiarato nella Determinazione assunta a conclusione del procedimento che nell'ambito della terza seduta della Conferenza dei servizi, è stata analizzata la posizione del MIBAC, che era assente, ed *«è stato unanimemente ritenuto»* che *«il Parere “di non compatibilità”»* non fosse stato *«formato nel rispetto dei criteri di legge in quanto contraddittorio, erroneo, privo delle motivazioni e di indicazioni specifiche relative a modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso»*. Con riferimento al secondo parere, la medesima Autorità ha ritenuto che gli stessi vizi fossero attribuibili anche a questo e che inoltre fosse stato espresso *«in assenza di modifiche documentali e progettuali»*.

Per tali motivazioni l'interesse pubblico rappresentato dalla Soprintendenza e correttamente espresso nei pareri di competenza formulati all'interno del procedimento non è stato preso in considerazione dall'Autorità procedente, che quindi non ha attribuito ad esso alcun carattere di rilevanza, escludendo di fatto la possibilità di addivenire ad una valutazione negativa del progetto esaminato in Conferenza dei servizi.


Pertanto, concordando con la Soprintendenza, si propone l'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-*quinques* co.1 della Legge 241/1990 avverso la

Determinazione G03751 del 29.03.2019 in esito alla Conferenza dei servizi svoltasi in tre distinte sedute nelle giornate del 07.11.2018, 08.01.2019 e 05.02.2019.

Si segnala infine che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 14-quinques comma 1 della Legge 241/90 per l'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri decorre dal 3 aprile 2019, data in cui la determina positiva della conferenza dei servizi è stata formalmente trasmessa alla competente Soprintendenza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

I Funzionari Architetti
Arch. Rocco Rosario Tramutola
Arch. Manuela Maria Praticò




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE

Gino Famiglietti



Allegati:

- Determina positiva della conferenza dei servizi Determinazione G03751 del 29.03.2019.
- Richiesta di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte della Soprintendenza. Prot.n.6915 del 04.04.2019 con i relativi allegati